

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1° trimestre 2021

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza Lacatus contro la Svizzera del 19 gennaio 2021 (ricorso n. 14065/15)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); sanzione inflitta alla ricorrente per accattonaggio sulla pubblica via.

La causa concerne la condanna di una ricorrente, residente in Romania e appartenente alla comunità rom, a una multa di 500 franchi svizzeri (CHF), per aver chiesto più volte l'elemosina sulla pubblica via di Ginevra nonché a cinque giorni di carcere per non aver pagato la multa. Invocando anche l'articolo 8 CEDU, la ricorrente sostiene che il divieto di mendicare sulla pubblica via ha pregiudicato in modo inammissibile la sua vita privata, in quanto le ha tolto la fonte di reddito che le permetteva di provvedere ai suoi bisogni vitali. La Corte ha osservato che la ricorrente, analfabeta e di famiglia estremamente povera, non aveva lavoro e non percepiva l'aiuto sociale. L'accattonaggio rappresentava per lei un modo per sopravvivere. In una situazione di manifesta vulnerabilità, la ricorrente aveva il diritto, fondato sulla dignità umana, di poter mostrare il suo disagio e cercare di rimediare ai suoi bisogni chiedendo l'elemosina. La Corte ha affermato che la sanzione inflitta alla ricorrente non costituisce una misura proporzionata né in relazione alla lotta alla criminalità organizzata né per la tutela dei diritti dei passanti, dei residenti e dei proprietari di esercizi commerciali. La Corte ha rigettato l'argomento del Tribunale federale secondo cui misure meno restrittive non avrebbero ottenuto lo stesso risultato o un effetto comparabile. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Ryser contro la Svizzera del 12 gennaio 2021 (ricorso n. 23040/13)

Divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU); assoggettamento di una persona inabile al servizio militare per motivi di salute a una tassa di esenzione.

La causa concerne l'assoggettamento del ricorrente alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare nonostante sia stato dichiarato inabile al servizio militare. L'interessato lamentava una discriminazione basata sul suo stato di salute. La Corte ha constatato che il ricorrente era stato vittima di un trattamento discriminatorio basato sul suo stato di salute. Ha osservato a tale riguardo che la distinzione tra le persone inabili al servizio militare ed esonerate dalla tassa litigiosa e le persone inabili al servizio militare, ma tuttavia soggette alla tassa non appare ragionevole. Ha anche constatato che il ricorrente era svantaggiato rispetto agli obiettori di coscienza che, pur essendo idonei al servizio militare, potevano svolgere un servizio civile sostitutivo ed evitare così il pagamento della tassa litigiosa. Ha inoltre precisato che l'importo della tassa, piuttosto modesto, non è di per sé decisivo, ricordando che il signor Ryser all'epoca dei fatti era studente. La Corte ha preso atto delle modifiche alla legislazione in seguito alla sentenza *Glor contro la Svizzera* del 30 aprile 2009 (ricorso n. 13444/04, CEDU 2009), che sono tuttavia avvenute in un momento successivo e non erano quindi applicabili al ricorrente. La giudice svizzera ha espresso un'opinione dissenziente. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (6 voti contro 1).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza Feilazoo contro Malta dell'11 marzo 2021 (ricorso n. 6865/19)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); diritto di ricorso individuale (art. 34 CEDU); detenuto in vista di espulsione, collocato con pazienti in quarantena Covid-19.

La causa concerne le condizioni e la legalità della detenzione amministrativa del ricorrente. Verte anche su censure concernenti la procedura dinnanzi alla Corte europea, legate principalmente a ingerenze da parte di autorità nella corrispondenza e alla rappresentanza nell'ambito dell'assistenza giudiziaria interna. Invocando gli articoli 3, 5 paragrafo 1 e 34 CEDU, il ricorrente lamenta in particolare la forza eccessiva esercitata nei suoi confronti durante la detenzione, l'assenza di indagini al riguardo, le condizioni della sua detenzione amministrativa come pure il fatto che per alcuni periodi la sua detenzione era irregolare e che lo Stato ha ostacolato il suo diritto al ricorso individuale dinnanzi alla Corte. La Corte ha contestato numerosi aspetti della detenzione del ricorrente, in particolare il tempo trascorso praticamente in isolamento, privato dell'esercizio fisico, e un ulteriore periodo in cui l'interessato è stato inutilmente detenuto con persone in quarantena Covid-19. Nel complesso, ha ritenuto queste condizioni inadeguate. La Corte ha anche constatato che le autorità non hanno esercitato la dovuta diligenza nella procedura di allontanamento e che i motivi giustificativi della detenzione del ricorrente avevano cessato di essere validi. Ha inoltre affermato che le autorità non hanno garantito il diritto al ricorso individuale dinnanzi alla Corte, poiché hanno interferito nella sua corrispondenza e non gli hanno garantito un'adeguata rappresentanza in giudizio. Violazione degli articoli 3, 5 paragrafo 1 e 34 CEDU (unanimità).

Sentenza V.C.L. e A.N. contro il Regno Unito del 16 febbraio 2021 (ricorso n. 77587/12 et 74603/12)

Divieto di lavori forzati (art. 4 CEDU); diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); assenza di protezione adeguata di due potenziali vittime della tratta di minori.

La causa concerne due giovani vietnamiti scoperti da agenti di polizia mentre lavoravano in coltivazioni di cannabis. Sono stati arrestati e accusati di infrazioni alla legislazione sugli stupefacenti, per le quali si sono dichiarati colpevoli. In seguito alla loro condanna, sono stati detenuti in centri per giovani delinquenti. Un'autorità competente ha successivamente concesso loro lo statuto di vittima della tratta di minori. Tuttavia, il procuratore pubblico, dopo aver riesaminato la sua decisione di portare avanti i procedimenti, ha concluso che non si trattava di vittime della tratta di minori e la corte d'appello ha ritenuto, tenendo conto dei fatti di ambedue le cause, che la decisione di perseguire i due cittadini vietnamiti fosse giustificata. Invocando gli articoli 4 (divieto di lavori forzati) e 6 paragrafo 1 CEDU (diritto a un processo equo), i ricorrenti hanno lamentato in sostanza, in quanto vittime della tratta di minori, l'assenza di protezione da parte delle autorità, l'assenza di un'indagine adeguata da parte delle autorità riguardante la loro tratta (V.C.L.) e l'assenza di un processo equo. È la prima volta che la Corte ha esaminato il rapporto tra l'articolo 4 della Convenzione e il perseguimento di vittime e potenziali vittime della tratta. Ha affermato che il perseguimento di vittime o di potenziali vittime della tratta non è necessariamente sufficiente per determinare una violazione dell'articolo 4 CEDU. Ma data la perizia dell'autorità competente in tale ambito, ha ritenuto che l'accusa avrebbe dovuto presentare ragioni chiare e coerenti con la definizione della tratta per essere in disaccordo con le conclusioni di tale autorità, il che chiaramente non è avvenuto nelle cause in questione. In ogni caso, considerato l'obbligo di applicare misure concrete per proteggere le vittime della tratta, la Corte ha concluso che dal momento in cui le autorità erano venute a conoscenza di fatti che potevano far sorgere sospetti credibili che la persona in questione era stata o poteva essere stata vittima di tratta, tali sospetti andavano valutati da persone qualificate. Qualsiasi decisione di perseguimento

penale dovrebbe essere anticipata da una tale valutazione, e anche se la decisione non è necessariamente vincolante per un procuratore, quest'ultimo dovrebbe chiaramente motivare una conclusione divergente. Nel caso di V.C.L. e di A.N., la Corte ha stabilito che, malgrado l'esistenza di sospetti credibili di tratta, né la polizia, né il procuratore pubblico hanno indirizzato le persone in questione a un'autorità competente per una valutazione; nonostante i due casi siano stati successivamente riesaminati dal procuratore pubblico, quest'ultimo ha respinto le conclusioni dell'autorità competente senza fornire ragioni chiare per contrastarle; e la Corte d'appello si è limitata ad esaminare se la decisione di avviare il perseguimento aveva costituito un abuso di procedura. La Corte ha anche affermato che, sebbene le autorità avessero attuato determinate misure nei confronti dei ricorrenti dopo la loro condanna, l'assenza di una valutazione per determinare se i ricorrenti erano stati vittime di tratta può aver impedito l'ottenimento di prove importanti. Violazione degli articoli 4 e 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza Hussein e altri contro il Belgio del 16 marzo 2021 (ricorso n. 45187/12)

Accesso alla giustizia (art. 6 par. 1 CEDU); assenza di competenze universali civili assolute della giurisdizione penale in materia di tortura per quanto riguarda la costituzione di parti civili; ragioni d'interesse pubblico impellenti né arbitrarie né manifestamente irragionevoli; motivazione sufficiente delle decisioni interne

Il caso riguarda dieci ricorrenti giordani che vivono ad Amman e che hanno intentato cause civili dinnanzi a un giudice istruttore di Bruxelles contro alti funzionari dello Stato del Kuwait per crimini di diritto internazionale umanitario in riferimento a fatti correlati alla prima guerra del Golfo (1990-1991). Nel 2001, quando i ricorrenti si erano costituiti come parte civile, il diritto belga riconosceva il principio della competenza universale penale in forma assoluta, anche in assenza di un legame con il Belgio. Il legislatore belga ha in seguito introdotto progressivamente dei criteri di collegamento con il Belgio nonché un sistema per filtrare le opportunità di perseguimento. Quando la legge del 5 agosto 2003 è entrata in vigore, la procedura che i ricorrenti avevano avviato nel 2001 non adempiva i nuovi criteri di competenza dei tribunali belgi definiti per il futuro e non poteva quindi esser mantenuta su tale base. In definitiva, il ricorso dei ricorrenti è fallito perché al momento dell'entrata in vigore della legge del 5 agosto 2003 non era ancora stato compiuto alcun atto istruttorio e i tribunali belgi non erano comunque competenti per il perseguimento penale. La Corte giudica che i tribunali belgi hanno dato risposte specifiche ed esplicite agli argomenti sollevati dai ricorrenti e che non hanno mancato al loro obbligo di motivazione. Non constata nulla di arbitrario o di manifestamente irragionevole. La Corte giudica inoltre che il rifiuto da parte dei tribunali belgi di trattare l'azione civile per mancata competenza in seguito all'entrata in vigore della legge del 2003 non era sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti. In effetti, i motivi adottati dalle autorità belghe (la buona amministrazione della giustizia e la questione delle immunità sollevate da questi perseguimenti in rapporto al diritto internazionale) potevano essere considerati ragioni d'interesse pubblico impellenti. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza Stichting Landgoed Steenberghe e altri contro i Paesi Bassi del 16 febbraio 2021 (ricorso n. 19732/17)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); notifica in linea di una decisione sul rilascio di un'autorizzazione per una pista di motocross.

La causa concerne la notifica, effettuata unicamente in linea, di un progetto di decisione e di una decisione concernente la domanda di estendere l'orario di apertura di una pista di motocross, che, secondo i ricorrenti, ha impedito il loro accesso a un tribunale, in quanto non erano a conoscenza del progetto di decisione di autorizzazione e della decisione. La Corte ha giudicato in particolare che spesso è sufficiente pubblicare esclusivamente in linea tali documenti e che i ricorrenti non hanno dimostrato perché siano stati privati della possibilità di

presentare i loro argomenti contro la decisione. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza Timofeyev e Postupkin contro la Russia del 19 gennaio 2021 (ricorso n. 45431/14 et 22769/15)

Diritto a un processo equo: assistenza gratuita di un avvocato (art. 6 par. 1 CEDU); nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); libertà di circolazione (art. 2 del Protocollo n° 4); ne bis in idem (art 4 del Protocollo n° 7); sottoposizione a sorveglianza amministrativa di detenuti pericolosi alla fine della loro detenzione.

La causa concerne la sorveglianza amministrativa di cui sono stati oggetto due ricorrenti alla fine della loro detenzione. Invocando l'articolo 6 CEDU, M. Timofeyev lamenta il rifiuto della sua domanda di gratuito patrocinio. Appellandosi all'articolo 2 del Protocollo n. 4, M. Postupkin ha denunciato una violazione del suo diritto di libera circolazione e di libera scelta della residenza a causa delle restrizioni che gli erano state imposte nell'ambito della sorveglianza amministrativa. Invocando l'articolo 4 del Protocollo n° 7, M. Postupkin ha lamentato che la sorveglianza amministrativa costituiva una seconda punizione. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'assenza di gratuito patrocinio in favore di M. Timofeyev lo ha posto in una situazione di netto svantaggio rispetto al suo avversario (il rappresentante del penitenziario), il quale ha beneficiato dell'assistenza del procuratore per tutto il procedimento. Ha anche constatato che M. Timofeyev, che non era un esperto o uno specialista nel campo del diritto, aveva fatto notare le sue difficoltà e aveva in particolare chiesto l'assistenza del tribunale, facendo valere difficoltà finanziarie. La Corte ha anche giudicato che le misure di sorveglianza amministrativa applicate a M. Postupkin sono state proporzionali agli scopi perseguiti, ovvero la prevenzione di reati penali. Ha osservato a questo proposito, che all'epoca dei fatti, la legge descriveva in dettaglio le categorie di persone soggette alla sorveglianza amministrativa e si basava su criteri oggettivi e che nessuno di tali criteri lasciava spazio alla discrezionalità dei giudici per quanto riguarda i destinatari delle misure preventive. La Corte ha respinto la censura di M. Timofeyev riguardo all'articolo 7 CEDU, poiché le obbligazioni e le restrizioni imposte nel quadro della sorveglianza amministrativa non costituivano una «pena» e vanno qualificate come misure preventive alle quali il principio di non retroattività sancito da tale disposizione non andava applicato. Ha anche affermato che l'imposizione di tali misure a M. Postupkin non era intesa come «sanzione penale» ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo numero 7 della Convenzione e ha respinto quindi anche questo ricorso. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (unanimità); nessuna violazione dell'articolo 2 del Protocollo numero 4 (sei voti contro uno).

Sentenza Gawlik contro Liechtenstein del 16 febbraio 2021 (ricorso n. 23922/19)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); licenziamento di un medico per aver lanciato accuse di eutanasia.

La causa concerne un medico che aveva fatto nascere sospetti su casi di eutanasia avvenuti nell'ospedale in cui lavorava. Non si era tuttavia avvalso del meccanismo presente nell'ospedale per segnalare l'irregolarità, ma aveva presentato una denuncia penale. Il caso è stato molto mediatizzato. Invocando l'articolo 10 CEDU, il ricorrente ha lamentato che il licenziamento senza preavviso a seguito della sua denuncia ha violato i suoi diritti. La Corte ha ritenuto in particolare che, sebbene non sia stato mosso da motivazioni dubbiose, il ricorrente ha agito con negligenza poiché non ha verificato le informazioni. Il suo licenziamento era quindi giustificato considerate le conseguenze per la reputazione dell'ospedale e di un altro membro del personale. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza società editrice di Mediapart e altri contro Francia del 14 gennaio 2021
(ricorso n. 281/15 e 34445/15)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); ingiunzione pronunciata nei confronti dei ricorrenti di rimuovere dal loro sito estratti di registrazioni illecite, effettuate presso il domicilio della principale azionista del gruppo l'Oréal.

Le due cause concernono l'ingiunzione emessa contro Mediapart, sito di informazioni d'attualità in linea, il suo direttore e un giornalista di rimuovere dal sito del giornale la pubblicazione di estratti di registrazioni illecite effettuate presso il domicilio della signora Bettencourt, principale azionista del gruppo l'Oréal. Invocando l'articolo 10 CEDU, i ricorrenti sostengono che l'ingiunzione del tribunale viola il loro diritto alla libertà di espressione. La Corte ha affermato che i ricorrenti non ignoravano che la divulgazione delle registrazioni effettuate all'insaputa della signora Bettencourt costituiva un reato, il che avrebbe dovuto indurli a usare prudenza e precauzione. Ha ricordato il principio secondo il quale i giornalisti che commettono un reato non possono rivendicare un'immunità penale esclusiva – di cui non beneficiano le altre persone che esercitano il loro diritto alla libertà di espressione – solo perché il reato è stato commesso nell'esercizio della loro funzione giornalistica. In certe circostanze una persona, anche se molto nota, può avere l'«aspettativa legittima» di protezione e di rispetto della sua vita privata. L'appartenenza di un individuo alla categoria dei personaggi pubblici non può, a maggior ragione quando non ricopre funzioni ufficiali, come nel caso della signora Bettencourt, autorizzare i media a trasgredire i principi deontologici ed etici vincolanti e legittimare intrusioni nella vita privata. I giudici nazionali hanno sanzionato i ricorrenti per porre fine ai fastidi causati a una donna che, pur essendo un personaggio pubblico, non aveva mai acconsentito alla divulgazione delle dichiarazioni pubblicate, era vulnerabile e poteva aspettarsi legittimamente che le pubblicazioni illecite, che, contrariamente a quanto avvenuto nel procedimento penale, non ha mai potuto controbattere, fossero rimosse dal sito del giornale. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).